



# COMUNE DI SORGA'

Provincia di Verona

ORIGINALE

n. 4 Reg. Del.

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:	<b>IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2016</b>
----------	--

L'anno **duemilasedici** addì **cinque** del mese di **aprile** alle ore **20:00**, presso la Sede Municipale, alla convocazione di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

<b>Sgrenzaroli Mario</b>	<b>Sindaco</b>	<b>Presente</b>
<b>Bedoni Paola</b>	<b>Vice Sindaco</b>	<b>Presente</b>
<b>Tregnago Barbara</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>Soregotti Marino</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>Scipioni Damiano</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>Piccoli Filippo</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>Murari Denis</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>Bianchini Osvaldo</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>Mirandola Giorgio</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>Venturelli Giovanni</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>Mortaro Francesca</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Assente</b>
<b>Luise Katie</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>Moratelli Elena</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Assente</b>

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Signor **Sgrenzaroli Mario** nella sua qualità di **SINDACO**.

Assiste il Segretario Comunale dott. **Paolo Abram**

La seduta è pubblica.

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2016**

**IL SINDACO-PRESIDENTE**

legge l'oggetto posto al punto n. 4 dell'ordine del giorno.

SINDACO: Punto 4 del giorno sempre imposta unica comunale IUC approvazione delle aliquote del tributo sui servizi indivisibili TASI per l'anno 2016. Prego di nuovo il l'assessore Tregnago di illustrare il punto 4

TREGNAGO: i servizi indivisibili... c'è stata una modifica portata appunto alla medesima legge di dicembre 2015 che vi citavo prima, per cui per il 2016 lo Stato previsto di applicare una esenzione alle abitazioni di categoria A 02, 03, 04, 05, 06 e pertinenze, questo cosa causerà ad ogni Comune italiano una diminuzione, sostanzialmente, che noi abbiamo calcolato come previsione visto lo storico precedente nel gettito in entrata della TASI e, questo gettito in entrata è stato garantito, diciamo, dall'aumento di quello che viene definito il fondo di solidarietà dello Stato nei confronti dei Comuni e quindi quello che noi non percepiremo di questa TASI assente nel 2015 lo percepiremo dal fondo di solidarietà. Abbiamo una previsione che si stima in entrata complessiva, tra quello che troveremo nel fondo dello Stato è quello che arriverà dal gettito dei cittadini, di 169.109 euro di cui 101.934 dall'imposta e 67.174 dallo Stato. Va precisato che questo i numeri esatti, noi nel bilancio di previsione li abbiamo ulteriormente diminuiti di 9000 euro, quindi abbiamo previsto conto tondo 160.000 euro di entrata, compreso tra quello che ti arriverà da gettito è quello che arriverà dallo Stato, per essere cauti come abbiamo già detto più volte nella previsione di bilancio e non avere sorprese. Ma questo lo affronteremo eventualmente in un secondo punto. Tutto il resto invariato.

SINDACO: ci sono interventi sul punto all'ordine del giorno? Altrimenti io aggiungo due parole. Sinceramente ciò che ha approvato il governo mi trova in assoluta contrarietà, ritengo, così come ritenevo in passato quando è stata tolta l'ICI in qualsiasi maniera, le uniche tasse federali, le uniche tasse che potrebbero essere a disposizione immediata dei Comuni vengono tolte a beneficio delle tasse statali. E se i governi che si sono succeduti e anche questo, di cui purtroppo in questo senso mi devo dire anche sostenitore, non mi trovano assolutamente d'accordo. Credo che se le manovre dovevano essere fatte, dovevano essere fatte sull'IRPEF, assolutamente non sui cespiti che riguardano i Comuni. E' un modo subdolo di mettere in ginocchio sempre di più i Comuni, soprattutto i più piccoli, quindi sicuramente in tutti i casi, questi movimenti mi troveranno sempre in disaccordo.

TREGNAGO: e a maggior ragione per... comunque confermare quanto detto dal Sindaco, la previsione di entrata da parte del fondo di solidarietà quasi sicuramente non coprirà completamente l'entrata che noi avevamo previsto su questa ma questa mancanza. E la cosa difficile che ci mette appunto in ginocchio è il fatto che la parte diciamo statale viene detratta subito dagli incassi, sostanzialmente, l'ho visto anch'io con l'esperienza di quest'ultimo anno, viene detratta subito dal incasso per poi essere riportato nelle casse comunali magari in un secondo momento e quindi ci lascia in difficoltà in quel lasso di tempo in cui i 67.000 non arrivano.

VENTURELLI: il Sindaco ha fatto questa proposta...

SINDACO: no, no non ho detto di votare contro, hai capito male, anche perché non possiamo fare altrimenti, ho detto, quello che ho detto e tutti l'hanno capito bene.

Il Sindaco constatato che non ci sono altri interventi, esaurita la discussione, pone ai voti il punto n. 4 all'ordine del giorno.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTA la proposta n. 4 del 25-03-2016, avente ad oggetto "IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)

- APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2016", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ad esso allegata;

PRESO ATTO degli interventi dei Signori Consiglieri;

ACQUISITI i pareri previsti dall'art. 49 del T.U.E.L. e dall'art. 59 del vigente Statuto Comunale che, allegati alla presente, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

CON VOTI favorevoli 9, contrari 0, astenuti 2 (Venturelli, Luise) espressi nelle forme di legge;

### DELIBERA

- 1) di individuare i servizi indivisibili con i relativi costi, come analiticamente individuati nella tabella di cui alle premesse, la quale deve intendersi qui di seguito integralmente riportata, alla cui copertura la *TASI* è diretta;
- 2) di determinare a valere per l'anno 2016 le aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) come desumibili dalla tabella che segue, per un gettito complessivo preventivabile in € 169.109,24:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
Aliquota Ordinaria	1,00 ‰
Aliquota Abitazione Principale Cat. A02-A03-A04-A05-A06 e relative pertinenze (una per ogni categoria)	1,00 ‰ (esenzione per il 2016)
Aliquota Abitazione Principale e non Cat. A1-A7-A8 e relative pertinenze	1,50 ‰
Aliquota Fabbricati Rurali	1,00 ‰
Aliquota Aree Fabbricabili	1,00 ‰
Aliquota Fabbricati a Valore	1,00 ‰

- 3) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento, in conformità all'articolo 172, lettera c), del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni, costituisce allegato alla deliberazione consigliare di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015;
- 5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013
- 6) di incaricare il Responsabile dell'Area Affari Generali ad effettuare tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione della presente deliberazione, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

**E quindi,**

### IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli 9, contrari 0, astenuti 2 (Venturelli, Luise) espressi nelle forme di legge

### DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 134 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.

Proposta n. 4 del 25-03-2016

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2016

Su richiesta del Sindaco

### IL RESPONSABILE AREA CONTABILE

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

1. l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
2. la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
3. il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

RICORDATO che la TASI:

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

RICHIAMATA inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- 1) l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- 2) la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

TENUTO CONTO che le modifiche alla disciplina della TASI introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano una perdita di gettito, stimata per l'ente in € 67.174,70, alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale erogato in base alle riscossioni conseguite nel 2015;

RICHIAMATI in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

- *676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento*
- *677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella*

*determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.*

VISTO inoltre l'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che "Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015";

ATTESO che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a. un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b. la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che: per l'anno 2015 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
- c. la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2016, dello 0,8 per mille, qualora il comune si sia avvalso di tale facoltà nell'anno 2015;
- d. la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

VISTO il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 28/04/2015, immediatamente eseguibile/esecutiva ai sensi di legge;

CONSIDERATO che il gettito TASI incassato per l'anno 2015 ammonta a € 169.109,24;

VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;

RILEVATO dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, per l'anno di imposta 2016, può unicamente

- a. ridurre l'aliquota della TASI;
- b. confermare la maggiorazione dello 0,8 per mille applicata nel 2015 sugli immobili diversi da quelli esonerati;

RITENUTO quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2016, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALiquOTA
Aliquota Ordinaria	1,00 ‰
Aliquota Abitazione Principale Cat. A02-A03-A04-A05-A06 e relative pertinenze (una per ogni categoria)	1,00 ‰ (esenzione per il 2016)
Aliquota Abitazione Principale e non Cat. A1-A7-A8 e relative pertinenze	1,50 ‰
Aliquota Fabbricati Rurali	1,00 ‰
Aliquota Aree Fabbricabili	1,00 ‰
Aliquota Fabbricati a Valore	1,00 ‰

STIMATO in € 169.109,24 il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui sopra dedotto l'abitazione principale rimborsata dallo stato di euro 67.174,40 incasso stimato 101.934,54;

DATO ATTO che, tale gettito garantisce la parziale copertura dei servizi comunali indivisibili, identificabili in quelli riportati nella tabella che segue così come desunti dallo schema di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 15/03/2016, dichiarata immediatamente eseguibile:

SERVIZIO	COSTO A BILANCIO 2015
Pubblica Illuminazione	€ 70.000,00
Manutenzione Strade	€ 15.000,00
Manutenzione Patrimonio e impianti	€ 20.000,00
Manutenzione Illuminazione Pubblica	€ 15.000,00
Pubblica sicurezza sulle strade	€ 8.500,00
Manutenzione del Verde Pubblico	€ 28.000,00
Manutenzione Cimiteri	€ 15.000,00
Ambiente	€ 2.500,00
Totale	€ 174.000,00

VISTI:

- a. l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";
- b. l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c. l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO infine l'articolo 1, comma 174, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;

#### RICHIAMATI:

- il DM del Ministero dell'interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;
- il DM del Ministero dell'interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

VISTO l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*“a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.”*

VISTO infine l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle previste nell'esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 14 ottobre (termine perentorio);

#### VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

VISTO lo Statuto Comunale;

### PROPONE

- 1) di individuare i servizi indivisibili con i relativi costi, come analiticamente individuati nella tabella di cui alle premesse, la quale deve intendersi qui di seguito integralmente riportata, alla cui copertura la TASI è diretta;
- 2) di determinare a valere per l'anno 2016 le aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) come desumibili dalla tabella che segue, per un gettito complessivo preventivabile in € 169.109,24:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
Aliquota Ordinaria	1,00 ‰
Aliquota Abitazione Principale Cat. A02-A03-A04-A05-A06 e relative pertinenze (una per ogni categoria)	1,00 ‰ (esenzione per il 2016)
Aliquota Abitazione Principale e non	1,50 ‰

Cat. A1-A7-A8 e relative pertinenze	
Aliquota Fabbricati Rurali	1,00 ‰
Aliquota Aree Fabbricabili	1,00 ‰
Aliquota Fabbricati a Valore	1,00 ‰

- 3) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento, in conformità all'articolo 172, lettera c), del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni, costituisce allegato alla deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015;
- 5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013
- 6) di incaricare il Responsabile dell'Area Affari Generali ad effettuare tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione della presente deliberazione, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
- 7) di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile.

IL RESPONSABILE AREA CONTABILE  
Rag. Luca Cristiano Roviato





# COMUNE DI SORGA'

Provincia di Verona

**ISTRUTTORIA DELIBERE**  
**ART. 49 T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 E ART. 59 STATUTO COMUNALE**

N.B.: CIASCUN PARTECIPANTE ALL'ISTRUTTORIA ASSUME RESPONSABILITA' AI SENSI DELL'ART. 49 DEL T.U.E.L. 18.08.2000, N. 267.

**AREA PROPONENTE: AREA CONTABILE**

Proposta di deliberazione n. 4 del 25-03-2016 avente ad oggetto: **“IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2016”**

AREA CONTABILE

Il sottoscritto responsabile di area, esprime il proprio PARERE Favorevole circa la regolarità contabile dell'assumenda delibera.

Sorgà 25-03-2016

Il Responsabile Area Contabile  
(Rag. Luca Cristiano Roviario)

---

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

Il Sindaco  
Sgrenzaroli Mario

Il Segretario Comunale  
Dott. Abram Paolo

**PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo On-Line del sito informatico di questo Comune all'indirizzo "www.comune.sorga.vr.it" e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dalla data odierna.

Lì, 06-05-2016

Il Responsabile Area Affari Generali  
Geom. Marco Remo Soardo

**ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che copia della presente delibera è stata pubblicata all'Albo On-Line del sito informatico di questo Comune all'indirizzo "www.comune.sorga.vr.it" per 15 giorni consecutivi.

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del TUEL n. 267/2000.
- è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_, decorsi dieci giorni della pubblicazione (art. 134, comma 3, TUEL n. 267/2000).

Lì, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Dott. Abram Paolo